

CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004

L'anno duemilaventi _____, il giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Norcia quale comune capofila dell'Area Interna Valnerina, rappresentato da _____ nella qualità di _____ il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore

E

Il Comune di Sant'Anatolia rappresentato da _____ nella qualità di _____ il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- il comma 124 della legge 145/2018 prevede: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”.
- l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
- l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia.
- la medesima convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;
- nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- in base all'art.14 del CCNL del 22.1.2004, al personale utilizzato a tempo parziale secondo le modalità ivi previste (commi 1 e 2), può essere conferita anche la titolarità di una posizione organizzativa, cumulabile con l'eventuale analogo incarico posseduto dal dipendente presso l'ente di appartenenza (commi 4 e 5).

VISTO il CCNL 21 maggio 2018 che all'art. 17 comma 6 prevede:

Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri dallo stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l'ente, presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrisponde, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che:

- il Sindaco del Comune di Norcia, quale sindaco del comune capofila dell'area Interna della Valnerina, con nota del ... prot.n. , ha richiesto al Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, in relazione alla necessità di procedere alla istituzione dell'Ufficio dell'Area Interna della Valnerina, come da convenzione deliberata dai Consigli comunali di tutti i 14 Consigli comunali dei Comuni interessati, affidandone il coordinamento al referente tecnico già individuato dall'Assemblea dei Sindaci Geom. Sabatini Sandro, l'utilizzazione di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per n. 18 ore settimanali, in qualità di istruttore direttivo tecnico, cat. D;

DATO ATTO che il Geom. Sandro Sabatini, istruttore direttivo tecnico in servizio presso il Comune di Sant'Anatolia di Narco, ha manifestato la propria disponibilità al riguardo;

ATTESA la necessità di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Norcia, e Sant'Anatolia di Narco al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente di cui sopra, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, disciplinando, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Finalità

La presente convenzione è finalizzata a dare attuazione all'art. 4 della convenzione istitutiva dell'Area Interna della Valnerina, ovvero ad istituire un ufficio dell'Area Interna, coordinato dal referente tecnico Geom. Sandro Sabatini, già alle dipendenze del Comune di Sant'Anatolia di Narco, ciò anche al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, e della art.1 comma 124 della L. 145//2018 l'utilizzo condiviso del personale interessato, in un'ottica di collaborazione;

Art. 3 Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del dipendente in argomento, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: per 18 ore settimanali presso il Comune di Norcia e per 18 ore settimanali presso il Comune di Sant'Anatolia di Narco.

Art. 4 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di anni 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata per espressa volontà degli Enti contraenti per eguale durata.
Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti, con un preavviso di almeno un mese.

Art. 5 Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
2. Eventuali modifiche alla articolazione dell'orario di lavoro potranno essere concordate tra l'Ente di appartenenza e l'Ente utilizzatore.
3. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato
5. Il dipendente sarà tenuto a svolgere la sua attività di coordinamento dell'Ufficio dell'Area Interna, seguendone i progetti, relazionandosi con gli altri componenti dell'Ufficio e rendicontando la sua attività al Sindaco del comune capofila e, se richiesto, all'Assemblea dei sindaci dell'Area Interna. Egli avrà la facoltà di svolgere la propria attività in favore dell'Ufficio dell'Area Interna della Valnerina anche presso il Comune di appartenenza, o da altra postazione, secondo le modalità del lavoro agile, purché la propria attività lavorativa e l'orario di lavoro osservato siano tracciabili attraverso appositi dispositivi tecnologici funzionanti anche da remoto.
6. L' utilizzo del dipendente da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art.6 Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 7 Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. Al fine del mantenimento di un'unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre al trattamento fondamentale, nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordate, e cioè 18 settimanali, anche le indennità riconosciute per incarico di posizione organizzativa e di risultato, quantificate in base ai propri criteri di valutazione e con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa.
2. L'ente utilizzatore provvede al rimborso posticipato ogni quadrimestre degli emolumenti al lordo

degli oneri riflessi.

3. Il tetto della retribuzione di posizione viene determinato in € 16.000,00, che verranno corrisposti in proporzione alle ore prestate in favore dei due Enti e alla pesatura da parte di ciascun Ente in base ai propri sistemi di valutazione.

La retribuzione di risultato viene determinata nella misura del 15% della retribuzione di posizione e verrà corrisposta in proporzione alle ore prestate in favore dei due Enti e alla valutazione da parte di ciascun Ente in base ai propri sistemi.

(da firmare digitalmente)

Data,.....

Per il Comune di Norcia.

Per il Comune di Sant'Anatolia